

**INFORMATIVA PRUDENZIALE SUI RISCHI  
AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE  
(BOZZA)**

marzo 2024

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	3
<b>1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT</b> .....	6
<b>1.1 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici</b> .....	6
<b>1.2 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali</b> .....	10
<b>1.3 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio</b> .....	12
<b>1.4 Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico</b> .....	13
<b>1.5 Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR</b> .....	16
<b>1.6 Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate dal regolamento (UE) 2020/852</b> .....	23
<b>2. LE INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA</b> .....	24
<b>2.1 Durata media ponderata</b> .....	24
<b>2.2 Rischio ambientale per garanzie reali</b> .....	24
<b>3. BASE INFORMATIVA ES E FUNZIONI COLLEGATE</b> .....	25

## PREMESSA

Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR2) prevede obblighi di *disclosure* in materia di rischi ambientali, sociali e di *governance* (*environmental, social and governance - ESG risks*) nell'ambito degli esistenti requisiti di informativa prudenziale da fornire al mercato a livello consolidato.

In particolare l'art. 449a prevede che, a partire dal 28 giugno 2022, i grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro, pubblichino informazioni relative ai rischi ambientali, sociali e di *governance* compresi i rischi fisici e i rischi di transizione definiti nella relazione di cui all'articolo 98 paragrafo 8 della direttiva 2013/36/UE.

Tali informazioni sono pubblicate due volte all'anno (ad eccezione del primo anno per il quale è prevista la frequenza annuale). Inoltre l'art. 434a dà mandato all'EBA di definire norme tecniche vincolanti (ITS) in modo da prevedere uniformi requisiti di *disclosure*.

L'EBA ha pubblicato, il 24 gennaio 2022, il Final draft "*implementing technical standards on prudential disclosures on ESG risks in accordance with Article 449a CRR*" che contiene norme tecniche vincolanti (ITS) per tale *disclosure*. Di conseguenza il Regolamento (UE) 2022/2453 ha modificato il Regolamento (UE) 2021/637 introducendo i template.

È prevista un'informativa di tipo **qualitativo** relativa ai seguenti rischi:

- ambientale: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori ambientali sulle controparti o le attività investite dell'ente, compresi i fattori connessi alla transizione verso gli obiettivi ambientali definiti dalla normativa (tabella 1);

- sociale: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori sociali sulle controparti o le attività investite dell'ente (tabella 2);
- di governance: il rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, dei fattori di governance sulle controparti o le attività investite dell'ente (tabella 3).

Oltre all'informativa di tipo qualitativo, sono previsti 10 template di tipo **quantitativo** che riguardano:

- Il rischio ambientale composto da:
  - rischio di transizione: rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, della transizione verso un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale sulle controparti o sulle attività investite dell'ente (template da 1 a 4);
  - rischio fisico: rischio di perdite derivanti dagli effetti finanziari negativi per l'ente dovuti all'impatto, presente o futuro, degli effetti fisici dei fattori ambientali sulle controparti o sulle attività investite dell'ente (template 5)
- Le azioni di mitigazione (template da 6 a 10).

In linea con l'articolo 449a del CRR2, l'ITS si applica solo ai grandi enti che hanno emesso titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di qualsiasi Stato membro.

La prima data di riferimento per l'applicazione dell'ITS è il 31 dicembre 2023, includendo anche le informazioni relative al *Green Asset Ratio* (GAR) previste dai template 6, 7 e 8. Al fine di consentire alle

istituzioni di raccogliere informazioni dalle loro controparti sulle “emissioni di ambito 3”<sup>1</sup> (contenute nelle colonne da 90 a 110 del template 1) e di implementare le metriche di allineamento richieste nel template 3, la data di riferimento per tali informazioni è posticipata a giugno 2024.

Infine le informazioni aggiuntive e separate sul “coefficiente di allineamento alla tassonomia del portafoglio bancario” (*banking book taxonomy alignment ratio* - BTAR) richieste con i template 9.1, 9.2 e 9.3, si applicheranno a partire da dicembre 2024.

L'EBA, con la Decisione del 6 luglio 2023 (EBA/DC/498), ha previsto una nuova raccolta dati per tali informazioni che è stata inclusa nella versione 3.3 del Data Point Model (DPM). Successivamente la BCE ha richiesto un'estensione parziale (primi due template) per la data contabile del 31/12/2023 alle banche *significant* al più alto livello di consolidamento nonché ad alcune *subsidiaries*. La Banca d'Italia, il 4 dicembre 2023 ha fornito le “Istruzioni operative per l'applicazione della versione 3.3 del Data Point Model dell'EBA” istituendo la *survey* ESG<sup>2</sup>.

La presente Nota tecnica illustra i principali interventi di adeguamento della documentazione Puma per i template da segnalare con data di riferimento 31 dicembre 2023 e 30 giugno 2024.

Considerato il perimetro della segnalazione, si descrivono gli interventi utili per la produzione del flusso che ciascuna banca dovrà produrre a livello individuale quale contributo per il consolidato.

Per individuare le banche tenute a produrre tale contributo, nel File Guida Lavorazioni (TR0FGL3) viene inserito il nuovo attributo “SEGNALAZIONI ESG” con il seguente dominio: “0” = intermediario non tenuto alla segnalazione; “1” = intermediario tenuto alla segnalazione.

---

<sup>1</sup> Questo ambito comprende tutte le emissioni indirette di gas a effetto serra (GHG) derivanti dalle attività di un'azienda, che si verificano da fonti non di sua proprietà o controllo.

<sup>2</sup> <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Istruzioni-operative-versione-3.3-Data-Point-Model-EBA-v.6.pdf>

## 1. LE INFORMAZIONI RICHIESTE IN INPUT

### 1.1 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici

Nel template 1 occorre fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente soggette ai rischi che potrebbero derivare dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici. In particolare, nel template in oggetto devono essere segnalate informazioni sulle esposizioni verso imprese non finanziarie che operano in settori che contribuiscono fortemente al cambiamento climatico e in settori legati al carbonio. Tali esposizioni sono rappresentate dai prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti di capitale (incluse le partecipazioni in *subsidiaries, joint ventures and associates*), diverse da quelle incluse nei portafogli detenuti per la negoziazione o posseduti per la vendita.

Nelle righe del template è prevista una ripartizione per settore di attività economica (NACE), con un maggior livello di dettaglio rispetto a quello finora richiesto in altre segnalazioni. Per questo motivo la TCOR33 - ATECO PER SEZIONI E DIVISIONI verrà rinominata in TCOR33 – ATECO e verrà modificata in modo da tener conto dell'introduzione dei due nuovi livelli. Pertanto l'attributo "LIVELLO" sarà così modificato:

- CLASSE (livello 1)
- GRUPPO (livello 2)
- DIVISIONE (livello 3)
- SEZIONE (livello 4)<sup>3</sup>.

Inoltre, considerato il perimetro del template, il campo 01118 viene richiesto in input anche sulle FTO dei titoli e delle partecipazioni.

---

<sup>3</sup> Si precisa al riguardo che saranno di conseguenza ridenominate le routine di livello sul campo 01118.

In colonna, invece, devono essere riportati il valore lordo delle esposizioni nonché le rettifiche di valore e le variazioni negative accumulate di *fair value* dovute al rischio di credito, con un focus sulla qualità di tali esposizioni (status di esposizione deteriorata e classificazione come stage 2).

Tali importi, nonché i relativi dettagli informativi di cui sopra, saranno gestiti nella documentazione Puma riutilizzando quanto già previsto per la segnalazione FinRep. Anche il perimetro delle FTO da includere nel template sarà individuato a partire da quello previsto per tale segnalazione<sup>4</sup>.

Tra le nuove informazioni del template è prevista la separata indicazione delle esposizioni verso imprese escluse dagli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi<sup>5</sup>.

Nella colonna b) del template devono essere riportate le esposizioni verso imprese escluse da tali indici di riferimento sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, lettera da d) a g) e dall'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1818.

Per individuare tali esposizioni, viene previsto in input il nuovo digit **05461 – ESPOSIZIONI VERSO IMPRESE ESCLUSE DAGLI INDICI DI RIFERIMENTO UE DELL'ACCORDO DI PARIGI** (0=NO; 1=SI). Tale informazione sarà prevista anche nella tabella di corredo TCOR080 – ANAGRAFICA CONTROPARTI. Ciascun ente potrà, pertanto, scegliere se alimentare le informazioni a livello di esposizione o di controparte. In

---

<sup>4</sup> In particolare, per i prestiti e le anticipazioni saranno considerate le righe 120, 196, 226 del template F18, mentre per i titoli di debito saranno considerate le righe 60, 186 e 216 dello stesso template. Per gli strumenti di capitale, infine, saranno considerate la riga 40 del template F4.2.1 e del template F4.3.1 e la 260 del template F1.1, considerando per quest'ultima solo le partecipazioni in società non finanziarie.

<sup>5</sup> L'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 mira a rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi di investimenti coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici. Il regolamento (UE) 2016/1011 introduce gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.

questo secondo caso la procedura provvederà a riportare l'informazione anagrafica su ciascuna esposizione della medesima controparte.

È inoltre prevista la separata indicazione delle esposizioni ecosostenibili, per la cui trattazione si rimanda al paragrafo sul template del GAR.

Infine è prevista la separata indicazione delle emissioni finanziate di gas a effetto serra (emissioni di ambito 1, 2 e 3 ed emissioni di ambito 3 della controparte) in tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente (colonne da i a j) e la percentuale, in termini di valore contabile lordo, di esposizioni per le quali è stato possibile stimare le emissioni di ambito 1, 2 e 3 delle proprie controparti sulla base delle informazioni pubblicate o riportate su base bilaterale (colonna k). La segnalazione di queste informazioni è obbligatoria a partire dal 30 giugno 2024.

Per individuarle vengono previsti i seguenti nuovi campi:

- **05487 – EMISSIONI GHG DI AMBITO 1,2,3 (TCO2)**
- **05488 – EMISSIONI GHG DI AMBITO 3 (TCO2)**
- **05489 – EMISSIONI DI GHG DI AMBITO 1,2,3 SEGNALATE DALLA CONTROPARTE (0=NO, 1=SI).**

La percentuale da esporre nella colonna k verrà calcolata dalla procedura attraverso la nuova fase di calcolo **C07\_16 - PERCENTUALE ESPOSIZIONI CON GHG DA REPORT.**

Infine, nelle colonne da l) a o) è prevista la ripartizione delle esposizioni in funzione della durata residua mentre nella colonna p) deve essere fornita la relativa durata media ponderata.

In entrambi i casi viene utilizzata la durata residua calcolata con differenti modalità. Per le FTO che ne prevedono l'alimentazione obbligatoria, sarà utilizzato il campo 00010 - DATA DI SCADENZA DELL'OPERAZIONE O DEL RAPPORTO. Per le altre esposizioni, poiché la Q&A dell'EBA 2022\_6515 incoraggia le banche a sviluppare una propria

metodologia per la determinazione della durata residua delle esposizioni senza scadenza, il gruppo Puma ha ritenuto opportuno introdurre il nuovo campo **05480 – DATA DI SCADENZA ESPOSIZIONE PER ESG** che sarà richiesto sulle FTO sulle quali non viene richiesto il campo 00010 o sulle quali l'alimentazione di tale variabile non sia obbligatoria. Ciò al fine di evitare che il campo 00010, utilizzato anche per altre segnalazioni, sia alimentato con un dato stimato. Si precisa che, in analogia con quanto previsto per il campo 00010, per le FTO di sofferenza il campo 05480 dovrà essere alimentato con la scadenza dell'operazione originaria.

Per le esposizioni con rimborso rateale, poiché le istruzioni del template prevedono il loro inserimento nella categoria di scadenza corrispondente all'ultima rata, viene utilizzato il campo 00010 presente sull'ultima rata (FTA 03903.02/52)

Per le FTO relative ai titoli, limitatamente ai titoli azionari, l'informazione dovrà essere alimentata sulla tabella di corredo TCOR028 - TABELLA TITOLI (ULTERIORI INFORMAZIONI DI COMPLEMENTO ALLA TCOR14) nella quale verrà previsto il nuovo attributo **DATA DI SCADENZA ESPOSIZIONE PER ESG**. Per gli altri titoli sarà utilizzato l'attributo DATA ESTINZIONE presente nella tabella di corredo TCOR14 – TITOLI.

La scadenza così determinata, viene utilizzata dalla procedura per derivare in ACA il campo **05481 - NUMERO DI ANNI ALLA SCADENZA DELL'ESPOSIZIONE** utile per rappresentare le esposizioni nelle relative fasce di scadenza, nonché per il calcolo, attraverso una fase, della durata media ponderata.

Tuttavia, per le esposizioni rateali il campo viene calcolato a partire dalla scadenza dell'ultima rata e riportato sul rapporto attraverso la nuova fase **F84 - DETERMINAZIONE SCADENZA ESPOSIZIONI CON RIMBORSO RATEALE PER ESG**.

## **1.2 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: prestiti garantiti da beni immobili — Efficienza energetica delle garanzie reali**

Nel template 2 devono essere fornite informazioni sul livello di efficienza energetica delle garanzie reali misurato in termini di consumo energetico. Il perimetro segnaletico è rappresentato dai prestiti garantiti da immobili residenziali e commerciali nonché dai beni immobili delle medesime categorie ottenuti mediante l'escussione della garanzia<sup>6</sup>.

L'importo da segnalare è rappresentato dal valore contabile lordo e, anche in questo caso, le istruzioni operano un rimando a quanto previsto dalle istruzioni del FinRep. Si ricorda al riguardo, che per quanto concerne i beni escussi, il valore contabile lordo è individuato nel valore alla data di acquisizione (campo 06324).

I prestiti garantiti e i beni escussi devono essere riportati distinti per:

- Area geografica (UE / extra UE)
- Livello di efficienza energetica (punteggio di prestazione energetica in kWh/m<sup>2</sup>)
- Livello di efficienza energetica (classe APE).

Inoltre occorrerà dare evidenza separata del valore degli immobili privi di classe APE nonché della percentuale di quelli stimati rispetto al totale.

Le istruzioni del template chiariscono che per le esposizioni collegate a più di una garanzia reale, come ad esempio due beni immobili, le informazioni sull'efficienza energetica degli immobili collegati all'esposizione devono essere riportate separatamente in base ai livelli di efficienza energetica, proporzionando il valore dell'esposizione al valore dei beni che lo assistono. Per permettere tale calcolo, sulle FTO 01171.43

---

<sup>6</sup> In questo caso il perimetro della segnalazione sarà individuato in coerenza con il FinRep. In particolare, la categoria dei prestiti garantiti da immobili sarà individuata nella riga 90 del template F5.1 Mentre la categoria degli immobili commerciali e residenziali escussi sarà individuata a partire dalle righe 30 e 40 del template 13.3.1, senza considerare il filtro sul campo 05348.

e 01189.03/06<sup>7</sup> e sulla FTA di garanzia 09701.02 viene richiesto in input il campo **05562 - CODICE GARANZIA (ART. 124 CRR, PAR 5 E ESG)**<sup>8</sup> che la procedura provvederà a riportare come campo ripetitivo sui record abbinati alla garanzia sulla base degli esiti della F05\_2\_5.

Per gli stessi fini, la TCOR082 - TABELLA BENI IPOTECATI O OGGETTO DI LEASING<sup>9</sup> sarà integrata con i seguenti campi:

- **LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN KWH/M<sup>2</sup>**
- **LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA - CLASSE APE** (0=NON APPLICABILE, 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F, 7=G)
- **PRESENZA APE** (0=SI, 1=NO)
- **PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA STIMATO** (0=NO, 1=SI)

Tali informazioni vengono trattate nell'ambito di un'apposita fase di calcolo per la cui trattazione si rimanda al paragrafo 2 - INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA.

Le informazioni sui beni saranno richieste anche sulle FTO 01187.01/05 mediante le seguenti nuove variabili (che assumeranno lo stesso dominio previsto per le nuove variabili della TCOR082):

- **05462 – LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA)**
- **05463 – LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA (CLASSE APE)**
- **05464 – PRESENZA APE**

---

<sup>7</sup> Dalle FTO in oggetto, il ragionamento R07 crea la FTA 09701.92 che contiene le informazioni relative alla garanzia.

<sup>8</sup> Si precisa che si tratta dello stesso campo, opportunamente ridenominato, previsto nella nota tecnica REQUISITO DI FONDI PROPRI PER IL RISCHIO DI CREDITO (CRR3) pubblicata a novembre 2023.

<sup>9</sup> Si precisa che tali informazioni dovranno essere predisposte anche da parte delle banche che finora non gestivano la TCOR082 in quanto non tenute a segnalare Anacredit e NPL. Analoghe considerazioni valgono per la TCOR083 - TABELLA GARANZIE REALI IPOTECARIE / LEASING che contiene la chiave di accesso alla TCOR082.

- **05465 – PUNTEGGIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA STIMATO**

- **05479 - LOCALIZZAZIONE DEL COLLATERAL.**

Tali FTO saranno utilizzate per generare nel database Puma le FTD 71620.40 e 90. Per individuare le diverse modalità di generazione delle FTD del template si rinvia all'allegato 1 alla presente nota.

### **1.3 Indicatori del potenziale rischio di transizione connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni verso le prime 20 imprese ad alta intensità di carbonio**

Nel template 4 occorre fornire informazioni aggregate e anonimizzate sulle esposizioni verso le controparti a più alta intensità di carbonio al mondo individuate attraverso l'utilizzo di specifiche banche dati. Le informazioni da fornire sono le seguenti:

- valore contabile lordo (aggregato)
- valore contabile lordo riferito alle controparti rispetto al valore contabile lordo totale
- ecosostenibilità
- durata media ponderata
- numero di imprese cui si riferiscono i dati.

Considerati i contenuti del template, alcune delle informazioni potranno essere valutate solo a livello di consolidato. Tuttavia il gruppo Puma ritiene utile documentare la generazione di alcune delle informazioni richieste dal template da fornire alla capogruppo.

A tal fine, occorrerà alimentare la nuova tabella di corredo **TCOR46 - TABELLA RELAZIONE CLIENTI CON CAPOGRUPPO AD ALTA INTENSITÀ DI CARBONIO** che permetterà di individuare, attraverso apposite derivazioni, le esposizioni con soggetti che fanno parte di un

gruppo la cui impresa madre rientri nell'elenco delle 20 imprese ad alta intensità di carbonio. La tabella deve essere alimentata anche per le controparti che rientrano nell'elenco di cui sopra ma che non hanno un'impresa madre (perché non fanno parte di un gruppo oppure perché sono esse stesse l'impresa madre di un gruppo).

In tal modo, nel contributo al consolidato potrà essere fornito il valore contabile lordo delle esposizioni verso la medesima controparte, l'identificativo della capogruppo, l'informazione sulla ecosostenibilità e la durata media ponderata. Quest'ultima informazione viene calcolata in analogia con quanto previsto per il template 1.

#### **1.4 Indicatori del potenziale rischio fisico connesso ai cambiamenti climatici: esposizioni soggette al rischio fisico**

Nel template 5 occorre fornire informazioni sulle esposizioni maggiormente esposte a rischi derivanti da pericoli cronici e acuti legati al clima.

Le categorie da riportare nel template sono le seguenti:

- esposizioni nel portafoglio bancario (prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale) non detenuti per la negoziazione e per la vendita, verso imprese non finanziarie suddivise per settore di attività economica
- prestiti garantiti da beni immobili
- garanzie reali immobiliari escusse.

Per ognuna delle categorie sopra riportate, il template richiede il valore contabile lordo nonché le rettifiche di valore (riduzione di valore accumulata, variazioni negative accumulate del valore equo dovute al rischio di credito o accantonamenti).

Devono inoltre essere forniti i seguenti dettagli informativi:

- esposizioni sensibili all'impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici, con un ulteriore dettaglio in base al tipo di pericolo (acuto, cronico o entrambi<sup>10</sup>)
- ripartizione per categoria di scadenza e durata media ponderata
- ripartizione per qualità del credito e classificazione come stage 2
- all'ubicazione geografica dell'attività della controparte, delle garanzie reali o dei beni escussi.

Se un'esposizione è soggetta solo in parte all'impatto di eventi fisici connessi ai cambiamenti climatici, essa non deve essere rappresentata per l'intero importo (ad eccezione della colonna b del template nella quale deve essere rappresentato il valore lordo complessivo). A tal fine sulle FTO interessate, da esporre nelle righe da 10 a 90 e nella riga 130 del template<sup>11</sup>, vengono richiesti i seguenti nuovi campi:

- **05467 - PERCENTUALE ESPOSIZIONE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI;**
- **05486 – ESPOSIZIONE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI (0=NO; 1=SI, EVENTI ACUTI; 2=SI, EVENTI CRONICI; 3= SI, EVENTI ACUTI E CRONICI).**

Per la generazione, invece, delle righe 100 e 110 del template, nella tabella di corredo TCOR082 verrà prevista la nuova variabile **BENE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** con lo stesso dominio previsto per la variabile 05486.

---

<sup>10</sup> "Il rischio fisico è classificato come "acuto" se causato da eventi estremi quali siccità, alluvioni e tempeste, e "cronico" se provocato da mutamenti progressivi quali aumento delle temperature, innalzamento del livello del mare, stress idrico, perdita di biodiversità, cambio di destinazione dei terreni, distruzione degli habitat e scarsità di risorse", cfr. Guida sui rischi climatici e ambientali - Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa pubblicato nel novembre 2020 dalla Banca Centrale Europea.

<sup>11</sup> Per l'individuazione delle FTO in oggetto si rimanda a quanto previsto per il template 1.

Poiché un'esposizione può essere garantita da più beni, si ritiene applicabile quanto previsto dalle istruzioni del template 2 in tema di riproporzionamento del valore dell'esposizione in ragione del valore dei beni posti a garanzia (qualora essi presentino diversa ubicazione o diversa sensibilità all'impatto di eventi connessi ai cambiamenti climatici). Pertanto anche per la generazione di queste due righe opererà la fase extratabellare richiamata nel paragrafo 1.2. Le diverse modalità di generazione delle FTD del presente template sono descritte nell'allegato 1.

Infine per generare la riga 120 sulle FTO 01187.01/05 sarà richiesta la nuova variabile **05466 – BENE SENSIBILE ALL'IMPATTO DI EVENTI CONNESSI AI CAMBIAMENTI CLIMATICI** per il cui dominio si rimanda alla descrizione della variabile 05486.

Per quanto riguarda l'ubicazione geografica, poiché nel DPM non viene previsto il livello di granularità da utilizzare, il gruppo Puma, considerando le informative sin qui rese dalle banche, ha deciso di trattare l'informazione a livello di area geografica per l'Italia (che corrisponde al livello NUTS1) e a livello di Stato (codice ISO) per gli altri paesi. Al momento dell'invio della segnalazione, le banche potranno scegliere se utilizzare tale livello di dettaglio o se effettuare delle aggregazioni.

Pertanto la procedura Puma provvederà ad impostare le informazioni nella variabile 08973 secondo le seguenti modalità:

- per le righe da 10 a 90 e per la riga 130 sarà utilizzato l'attributo AREA GEOGRAFICA presente nella tabella di corredo TCOR05 – PROVINCE. Poiché per le FTO relative alle partecipazioni non è previsto in input il campo 00015 (campo chiave della TCOR05), nella tabella di corredo TCOR015 - PARTECIPAZIONI sarà inserito l'attributo NUTS1, da alimentare solo nel caso in cui la residenza sia Italia;
- per le righe 100 e 110 sarà utilizzato l'attributo LOCALIZZAZIONE DEL COLLATERAL presente nella tabella di corredo TCOR082;

- per la riga 120, generata attraverso le FTO 01187.01/05 verrà utilizzata la variabile 05479, già introdotta per il template 2.

Infine per la definizione della durata media ponderata, si rinvia al paragrafo 2 - INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA.

### **1.5 Azioni di attenuazione: attivi per il calcolo del GAR**

I template 6, 7 e 8 mirano alla divulgazione di informazioni su come e in quale misura le attività delle banche si qualificano come attività sostenibili dal punto di vista ambientale in conformità con la tassonomia dell'UE. Queste informazioni sono rilevanti per comprendere come le istituzioni mitigano i rischi legati al cambiamento climatico finanziando attività che contribuiscono agli obiettivi ambientali della tassonomia di mitigazione e adattamento.

L'art. 8 comma 1 del regolamento (UE) 2020/852 (c.d. "Regolamento Tassonomia) impone alle imprese soggette all'obbligo di pubblicare una dichiarazione di carattere non finanziario<sup>12</sup> di comunicare come e in che misura le loro attività sono associate ad attività economiche ecosostenibili (allineate alla tassonomia). Il comma 2 dello stesso articolo impone alle imprese non finanziarie di comunicare informazioni sulla quota del fatturato, delle spese in conto capitale e delle spese operative («indicatori fondamentali di prestazione» o «KPI») delle loro attività relative ad attivi o processi associati ad attività economiche ecosostenibili.

Il regolamento (UE) 2021/2178 integra tali disposizioni specificando, data la peculiarità dell'attività, gli indicatori fondamentali di prestazione ("Key Performance Indicators" o "KPIs"), da applicare alle imprese finanziarie (enti creditizi, gestori di attività finanziarie, imprese di

---

<sup>12</sup> cfr. articolo 19 bis e articolo 29 bis della Direttiva 2013/34/UE come modificata dalla Direttiva 2014/95/EU c.d. Non-Financial Reporting Directive - "NFRD".

investimento e imprese di assicurazione e di riassicurazione)<sup>13</sup>. Tra essi figura il *Green asset ratio* (GAR) dato dal seguente rapporto:

$$\text{GAR} = \frac{\text{finanziamenti allineati alla tassonomia verso entità che devono pubblicare la DNF}}{\text{totale } \textit{banking book} \text{ della banca}}^{14}$$

Il template 7, la cui decorrenza è prevista per la data di riferimento del 31/12/2023, contiene le informazioni necessarie per il calcolo del GAR sulla base dell'allineamento del fatturato della controparte per la parte dei finanziamenti generici<sup>15</sup>.

In particolare, nel template devono essere riportate in primo luogo le informazioni relative alle esposizioni che possono essere incluse sia nel numeratore che nel denominatore del GAR. In particolare vanno riportati prestiti e anticipazioni, titoli di debito e strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio bancario verso società finanziarie, società non finanziarie, famiglie e amministrazioni locali, nonché sul valore contabile lordo dei beni ottenuti a seguito dell'escussione delle garanzie. Per i finanziamenti che hanno come controparte le famiglie è prevista un'ulteriore ripartizione in prestiti garantiti da immobili residenziali, per la ristrutturazione di edifici e per veicoli a motore. I prestiti per la ristrutturazione di edifici devono essere rappresentati in tale categoria se non vengono già rappresentati come prestiti garantiti da immobili residenziali. Invece per le amministrazioni locali è prevista la ripartizione tra finanziamento degli alloggi e altri finanziamenti.

---

<sup>13</sup> Il citato Regolamento stabilisce anche il contenuto e la presentazione delle informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché la metodologia per conformarsi a tali norme.

<sup>14</sup> Si precisa che, oltre al portafoglio di trading, vanno escluse dal denominatore le esposizioni sovrane (ivi incluse quelle verso amministrazioni locali che non sono incluse nel numeratore), verso banche centrali e i derivati.

<sup>15</sup> Per i dettagli sul calcolo del GAR si veda l'allegato V al regolamento (UE) 2021/2178.

Per tutte le categorie, oltre al valore contabile lordo, è prevista una separata indicazione delle attività ammissibili alla tassonomia<sup>16</sup> e delle attività allineate alla tassonomia<sup>17</sup> per gli obiettivi ambientali di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai cambiamenti climatici di cui all'articolo 9, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2020/852. Se un'esposizione è pertinente per più di un obiettivo ambientale, essa è assegnata all'obiettivo più pertinente.

Nell'ambito dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, è prevista la distinzione tra:

- finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- attività di transizione di cui all'articolo 10 comma 2 del regolamento (UE) 2020/852;
- attività abilitanti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Nell'ambito dell'obiettivo di adattamento ai cambiamenti climatici è invece prevista la distinzione tra:

- finanziamenti specializzati di cui all'articolo 147, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- attività di adattamento in senso stretto di cui all'articolo 11 a) del regolamento (UE) 2020/852;
- attività abilitanti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852.

Per stimare la sostenibilità delle esposizioni si applicano le seguenti regole:

---

<sup>16</sup> «attività economica ammissibile alla tassonomia»: un'attività economica descritta negli atti delegati adottati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2, e dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/852, indipendentemente dal fatto che tale attività economica soddisfi uno o tutti i criteri di vaglio tecnico stabiliti in tali atti delegati (regolamento (UE) 2021/2178, art. 1 punto 5).

<sup>17</sup> «attività economica allineata alla tassonomia»: un'attività economica che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento (UE) 2021/2178, art. 1 punto 3).

- per le esposizioni creditizie per scopi specifici, in cui l'utilizzo dei proventi è noto, come i prestiti specializzati in finanziamenti di progetti finanziari, la valutazione si baserà sulle informazioni fornite dalla controparte sul progetto o sulle attività per le quali verranno utilizzati i proventi;
- per i prestiti/finanziamenti di carattere generale, per i quali non è noto l'utilizzo dei proventi, occorre fare affidamento alle informazioni che la controparte dovrà divulgare nella dichiarazione non finanziaria con particolare riferimento alla percentuale di fatturato derivante da prodotti o servizi associati ad attività economiche che si qualificano come sostenibili;
- per le esposizioni verso le famiglie le informazioni devono essere raccolte su base bilaterale attraverso il processo di concessione di prestiti e il regolare processo di revisione e monitoraggio del credito. Per i prestiti garantiti da beni immobili residenziali, per la ristrutturazione di edifici e per veicoli a motore l'allineamento è valutato solo secondo un approccio semplificato per l'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici conformemente ai criteri di vaglio tecnico del regolamento delegato (UE) 2021/2139<sup>18</sup>;
- per i finanziamenti all'edilizia residenziale pubblica e per i beni ottenuti a seguito dell'escussione delle garanzie la valutazione va fatta sulla base della conformità ai criteri di vaglio tecnico di cui all'allegato I, punto 7.7, dell'atto delegato sul clima per quanto riguarda l'obiettivo ambientale di mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nel template devono essere inoltre riportati:

- gli attivi inclusi nel solo denominatore ossia attivi verso società non finanziarie dell'UE (non soggette agli obblighi di informativa della

---

<sup>18</sup> Per gli edifici, vale a dire ristrutturazione e acquisto e proprietà il riferimento è all'allegato I, punti 7.2., 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. e 7.7., per i veicoli all'allegato I, sezione 6.5.

NFRD), società non finanziarie di paesi terzi (non soggette agli obblighi di informativa della NFRD), derivati, prestiti interbancari a vista, disponibilità liquide e altri attivi (ad esempio avviamento, merci ecc.);

- gli attivi esclusi sia dal denominatore che dal numeratore (portafoglio di negoziazione, esposizioni sovrane ed esposizioni verso banche centrali).

Per individuare nella procedura Puma le esposizioni verso le famiglie per la ristrutturazione di edifici, sulle FTO 01131.08, 01131.26, 01131.76, 01171.44/46/48/50/54 e 01143.00 viene chiesto in input il nuovo digit **05476 – FINANZIAMENTO PER RISTRUTTURAZIONE IN CONFORMITA' AI CRITERI DI VAGLIO TECNICO** (0=NO; 1=SI). Mentre per i finanziamenti per l'acquisto di autovetture, sulle FTO 01131.08, 01131.26, 01131.76, 01171.43/44/46/48/54 e 01143.00 viene richiesto il nuovo digit **05477 – FINANZIAMENTO PER ACQUISTO AUTOVETTURE** (0=NO; 1=SI). La procedura provvederà a verificare che nel caso in cui tale digit assuma il valore 1, il campo 00022 sia uguale a 151.

Per le esposizioni verso enti locali, sulle FTO 01131.26, 01131.76 01163.04/05/12/13, 01063.02/11, 01171.44/48/54/60 e 01123.02 viene introdotta la nuova variabile **05478 – ESPOSIZIONI VERSO AMMINISTRAZIONI LOCALI AI FINI DEL GAR (ESG)** con il seguente dominio:

0 = NO (ALTRO, ESPOSIZIONE PER FINANZIAMENTI NON SPECIALIZZATI)

1 = SI, ESPOSIZIONE PER FINANZIAMENTO AGLI ALLOGGI

2 = SI, ESPOSIZIONE PER ALTRI FINANZIAMENTI SPECIALIZZATI.

Per le tre variabili di cui sopra la procedura provvederà a verificare, tramite appositi controlli sul SAE, che essi vengano alimentati solo nel caso di controparti famiglie (per i primi due) o amministrazioni locali (per il terzo).

Nell'ambito delle società finanziarie e non dell'UE, per distinguere quelle soggette agli obblighi di informativa della NFRD da quelle che non lo sono, viene introdotto il digit **05472 – SOCIETA' FINANZIARIA E NON FINANZIARIA SOGGETTA AGLI OBBLIGHI NFRD** (0=NO; 1=SI). Tale informazione sarà prevista anche in TCOR80 in modo da prevedere la possibilità di gestirla come informazione anagrafica della controparte.

Inoltre, per le altre società finanziarie, il template chiede la separata indicazione delle seguenti categorie:

- imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
- società di gestione del risparmio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Per individuare tali categorie, vengono introdotti due nuovi campi:

- **05491 – IMPRESA CHE NON SVOLGE SERVIZI DI INVESTIMENTO** (0=NO; 1=SI) che dovrà essere alimentato nel caso di SAE=270,776 e 778. Inoltre nel caso di SAE=264,269,719 e 723 il campo dovrà assumere valore 0 o assente;
- **05492 – SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO** (0=NO; 1=SI) che dovrà essere alimentato nel caso di SAE=270,266,267,776 e 778.

Entrambe le informazioni saranno previste anche nella TCOR80 in modo da consentirne l'alimentazione a livello di controparte.

Per individuare le esposizioni ammissibili alla tassonomia e la relativa quota parte dell'importo saranno introdotte le seguenti nuove variabili:

#### **05468 – AMMISSIBILITA' ALLA TASSONOMIA**

0 = NO,

1 = SI, PER MITIGAZIONE

2 = SI, PER ADATTAMENTO

Si precisa che i campi 05476, 05477 e 05478 non dovranno essere alimentati se il campo 05468 assume valore 0 o assente.

#### **05469 - PERCENTUALE AMMISSIBILITA' ALLA TASSONOMIA.**

Per individuare la quota parte di ciascun finanziamento allineato alla tassonomia (ecosostenibile) viene introdotta la nuova variabile **05470 – PERCENTUALE ALLINEAMENTO ALLA TASSONOMIA (ECOSOSTENIBILITA')**. Essa deve essere alimentata con l'indicazione della percentuale di allineamento alla tassonomia calcolata sull'esposizione totale e non sulla quota parte ammissibile alla tassonomia. Tuttavia la procedura provvederà a verificare che la percentuale di allineamento alla tassonomia non superi la percentuale di ammissibilità alla tassonomia.

Per l'individuazione dei finanziamenti specializzati verrà usata la variabile 05339 - PRESTITI PER PROJECT FINANCE. Invece per individuare gli ulteriori dettagli richiesti verrà prevista la nuova variabile **05471 - TIPOLOGIA ATTIVITA' PER OBIETTIVI DI MITIGAZIONE E ADATTAMENTO** con il seguente dominio:

0 = NON APPLICABILE

1 = TRANSIZIONE

2 = ADATTAMENTO IN SENSO STRETTO

3 = ABILITANTE

Si precisa che i valori 0 e 1 potranno essere alimentati solo nel caso in cui la variabile 05468 assuma valore 1 mentre il valore 2 potrà essere alimentato solo nel caso in cui la variabile 05468 sia pari a 2. Infine nel caso in cui il campo 05468 assuma valore 0, la variabile 05471 non dovrà essere alimentata.

Per individuare le nuove operazioni del periodo viene previsto il digit **05473 – NUOVE OPERAZIONE PER ESG** (0=NO, 1=SI). Esso potrà essere utilizzato per dare evidenza delle esposizioni sorte nel periodo, in

modo da supportare la generazione del template 8. Quest'ultimo template, unitamente al template 6, non rientra nella presente analisi in quanto il gruppo Puma, in ragione della tipologia delle informazioni trattate, non ritiene significativa la trattazione a livello individuale.

## **1.6 Altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici non contemplate dal regolamento (UE) 2020/852**

Il template 10 contiene informazioni relative alle altre azioni di attenuazione connesse ai cambiamenti climatici diverse da quelle allineate alla tassonomia conformemente al regolamento (UE) 2020/852, ma che sostengono comunque le controparti nel processo di transizione e di adattamento per gli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi. Tali azioni e attività di attenuazione comprendono obbligazioni e prestiti emessi secondo norme diverse da quelle dell'Unione (es. obbligazioni verdi, obbligazioni sostenibili legate ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici, prestiti verdi, prestiti connessi alla sostenibilità legati ad aspetti relativi ai cambiamenti climatici).

Il template comprende informazioni sia di natura quantitativa che qualitativa. Nel presente paragrafo sono fornite informazioni per la produzione delle sole informazioni di natura quantitativa (colonne d, e ed f).

In particolare, occorre distinguere tra obbligazioni e prestiti ulteriormente dettagliati per tipologia di controparte. Per entrambe le categorie deve essere segnalato il valore contabile lordo.

Per individuare tali esposizioni viene introdotto il digit **05474 – ALTRE AZIONI DI MITIGAZIONE** che potrà essere alimentato solo se la variabile 05468 è pari a zero.

## 2. LE INFORMAZIONI GENERATE DALLA PROCEDURA

### 2.1 Durata media ponderata

I template 1, 4 e 5 prevedono, per ciascuna riga, la segnalazione della durata media calcolata ponderando la durata di ciascuna esposizione per il valore contabile lordo.

La generazione di tali valori avverrà attraverso i record generati dalla funzione extratabellare **C07\_15 DURATA MEDIA PER ESG**. Per individuare le FTD e le relative colonne del template da assoggettare a tale calcolo, verrà utilizzato il valore 5 dell'attributo USAGELEVEL presente nella tabella CUBE del database Puma.

### 2.2 Rischio ambientale per garanzie reali

Come premesso, ai fini della rappresentazione nei template 2 e 5, il valore di un'esposizione garantita da beni diversi deve essere ripartito in proporzione del valore dei beni oggetto di garanzia.

Per permettere tale calcolo, la procedura Puma provvede a generare due FTD intermedie 71620.98 e 71620.99 mediante le quali viene operata una prima ripartizione del valore contabile lordo e delle relative rettifiche in ragione della quota parte di garanzia assegnata (variabili 06627 e 06629). Tale ripartizione viene operata per ciascuna occorrenza del campo 00081 e viene contrassegnata dal campo 05504.

La generazione di tali intermedie viene corredata di tutte le informazioni utili per la successiva generazione dei template.

Partendo dalla generazione intermedia, la nuova funzione **F83 - RISCHIO AMBIENTALE PER GARANZIE REALI – ESG**, accedendo alle informazioni sui beni oggetto di garanzia presenti nella TCOR082, opera un'ulteriore ripartizione degli importi in ragione del loro *fair value*.

Successivamente la fase provvede a generare le FTD finali per i due template, con esclusione delle informazioni da riportare nella colonna 160 del template 2 che vengono poi determinate dalla nuova fase **C07\_14 - PERCENTUALE ESPOSIZIONI CON LIVELLO DI EFFICIENZA ENERGETICA STIMATO.**

### 3. BASE INFORMATIVA ES E FUNZIONI COLLEGATE

Base ES - ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE - ESG RISKS

ACQUISIZIONE CONTROLLO E ARRICCHIMENTO (ACA)	RAGIONAMENTI ACA02_3	FASI EXTRA TABELLARI ANTE FIDI E GARANZIE	FIDI E GARANZIE E CRM	FASI EXTRA TABELLARI ANTE GENERAZIONE	GENERAZIONE	FASI EXTRA TABELLARI POST GENERAZIONE	COMPATTAMENTO	FASI EXTRA TAB. POST COMPATTAMENTO	FASE EXTRATAB. TRASMISSIONE XBRL/XML SX00
ACA02	R01		F05_1	F27_4_1	G06	F83	C07_1	F35	SX00_1
ACA02_6	R02		F05_2_05	F27_9			C07_5		
ACA02_1	R03			F17			C07_14		
ACA02_2	R06			F84			C07_16		
ACA02_3	R07						C07_8		
ACA02_5	R08						C07_15		
ACA02_9	R09								
ACA02_7	R10								
ACA02_10	R11								
	R12								

**ALLEGATI**